

Le tasse per le prestazioni di servizi statistici

Dania Poretti, Ustat

Un decreto esecutivo, entrato in vigore lo scorso 1.º aprile, disciplina le tasse per i servizi prestati in campo statistico dall'Ustat. Il tema, molto attuale sia a livello federale che regionale, non è estraneo all'analisi in atto un po' ovunque dell'azione pubblica, da un punto di vista della sua efficienza ed efficacia.

Il mese di giugno dello scorso anno il Consiglio di Stato presentava al Gran Consiglio un secondo pacchetto di riequilibrio finanziario, accompagnato da una serie di proposte di misure attive per il rilancio economico e la lotta alla disoccupazione. La necessità di prevedere nuovi interventi finanziari era giustificata dalla situazione che si era venuta a creare a seguito della diminuzione degli importi di entrata previsti per il periodo 1997-1999, diminuzione che aveva in pratica annullato l'effetto degli interventi volti alla correzione della tendenza introdotti con l'applicazione del primo gruppo di provvedimenti di riequilibrio finanziario.

In questo **secondo pacchetto di riequilibrio** erano previsti dei risparmi e, anche se in grado nettamente inferiore, degli **aumenti di entrate**. Tra quest'ultime figurava pure la **fatturazione di determinate prestazioni dell'Ustat**. Su questa base, lo scorso mese di giugno il Gran Consiglio decise di emanare un **decreto legislativo** concernente le tasse per le prestazioni di servizi statistici. In seguito, il mese di aprile di quest'anno, si è provveduto ad elaborare un **decreto esecutivo** teso a stabilire l'ammontare delle singole tasse, le modalità delle prestazioni e i gruppi di utenti ai quali si sa-

**Decreto legislativo
concernente le tasse per le prestazioni di servizi statistici
dell'Ufficio di statistica**
(Misura 88)
(del 24 giugno 1997)
IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

visto il messaggio 21 marzo 1997 n. 4625 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1 Per le prestazioni di servizi statistici dell'Ufficio di statistica sono percepite delle tasse, calcolate in base al principio della copertura dei costi.

²Sono considerati servizi statistici la consulenza, la ricerca, l'ordinazione e la spedizione di documentazione e di materiale, le consultazioni e l'istruzione sull'uso dei sistemi informatici messi a disposizione del pubblico, come pure tutti gli altri servizi prestati in applicazione della legislazione federale e cantonale in materia di statistica.

Art. 2 Il Consiglio di Stato stabilisce con decreto esecutivo l'ammontare delle singole tasse, le modalità delle prestazioni e i gruppi di utenti ai quali è concessa l'esenzione o la riduzione della tassa.

Art. 3 Restano riservate disposizioni diverse contenute in leggi, decreti o regolamenti speciali.

Art. 4 Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore il 1º gennaio 1998.

Publicato nel BU 97, 408. serie III/97 1

rebbe concessa l'esenzione o la riduzione degli importi previsti. Per l'elaborazione di questo decreto ci si è basati sulle direttive già in vigore su scala nazionale e sulla pratica acquisita negli anni.

Il tema non si esaurisce tuttavia con l'entrata in vigore di queste normative. La **problematica delle "tariffe"** applicate in generale nel **settore pubblico** è infatti oggi oggetto **di costante studio e dibattito**, all'interno della nostra Amministrazione

come pure presso gli altri cantoni e la Confederazione. L'attualità del tema è da ricercare nella ferma volontà da parte del settore pubblico di dotarsi di sistemi di gestione più moderni, efficaci ed efficienti, quindi non da ultimo di valorizzare i servizi erogati introducendo, quando è il caso, una relazione diretta fra la prestazione offerta e la remunerazione della stessa da parte del beneficiario.

Per quanto concerne specificatamente le prestazioni nel settore stati-

stico, la **discussione ruota attorno ad alcuni concetti fondamentali**, non sempre di immediata soluzione.

Già il quesito di base inerente alla valutazione del **limite esistente tra un'informazione accessibile a tutti gratuitamente e un'informazione sottoposta a pagamento da parte dell'utente**, esige infatti un'approfondita riflessione. Importante è distinguere se una richiesta presenta le caratteristiche di un'informazione statistica di "base" (in questo caso si tratterebbe di un bene collettivo, offerto gratuitamente a tutti) o se invece riveste il carattere di una prestazione speciale (in questo caso l'utente dovrà assumersi la totalità o almeno una parte dei costi).

Tra le **prime** possiamo citare le **richieste di semplici dati** (ad esempio l'effettivo della popolazione, l'età degli abitanti, il numero di stabilimenti, il valore delle costruzioni, l'evoluzione dell'indice dei prezzi, ecc.), in linea di massima già pubblicati negli Annuari o su altri supporti del nostro ufficio (documenti statistici, IS, ecc.) e richiedenti un tempo di ricerca basso o molto basso (al di sotto in ogni caso della mezz'ora).

Tra le **secondo** figurano le **analisi speciali** o la **consulenza metodologica**, ma anche le **richieste articolate**, dove l'utente vuole informazioni di vario genere su più settori, a volte per un livello territoriale molto fine, cioè infracomunale. Quasi sempre in questi ultimi casi vi è l'esigenza di procedere a speciali elaborazioni elettroniche dei dati, in quanto queste informazioni vanno oltre un'esigenza che si può considerare "standard" da parte dell'utilizzatore, per cui non rientrano nel materiale di "base" messo a disposizione dall'Ustat gratuitamente.

Un altro elemento di non facile soluzione, e che deriva direttamente da quanto esposto sopra, consiste nella **valutazione concreta del costo della prestazione offerta**. Infatti, una volta definito il tipo di servizio sottoposto a pagamento, rimane aperto il problema della quantificazione del costo sopportato dal fornitore dell'informazione per soddisfare la domanda. Nel decreto esecutivo si è optato per il calcolo del costo all'ora del collaboratore

Decreto esecutivo concernente le tasse per le prestazioni dell'Ufficio di statistica (Ustat)

(del 1° aprile 1998)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

visto l'art. 2 del Decreto legislativo concernente le tasse per le prestazioni di servizi statistici dell'Ufficio di statistica del 24 giugno 1997;
vista la legge concernente le competenze organizzative del Consiglio di Stato e dei suoi dipartimenti del 25 giugno 1928,

decreta:

Campo di applicazione	Art. 1 Il presente decreto e gli allegati 1 a 3 disciplinano le tasse per i servizi prestati in campo statistico dall'Ufficio di statistica (Ustat). Per servizio si intende: a) la fornitura di risultati e fondamenti statistici sottoforma di: - pubblicazioni - elaborati non pubblicati o pubblicati in forma diversa da quella richiesta b) l'elaborazione di risultati statistici secondo esigenze particolari c) la realizzazione di analisi speciali d) la prestazione di consulenza.
Obbligo di pagare le tasse	Art. 2 ¹ Chi ricorre ad una delle prestazioni indicate nell'art. 1 è tenuto a pagare una tassa (allegato 1) e le spese (allegato 2). ² Se la tassa per una prestazione è dovuta da più persone, queste rispondono solidalmente.
Supplemento	Art. 3 Per le prestazioni richieste d'urgenza o fuori dal normale orario di lavoro può essere richiesto un supplemento fino al 50% della tassa.
Spese	Art. 4 Sono considerate spese i costi aggiuntivi occorsi per le prestazioni di cui all'art. 1 (allegato 2).
Fatturazione e preventivo	Art. 5 ¹ Le tasse e le spese sono fatturate dall'Ustat. ² Qualora si preveda che le tasse e le spese richieste per una prestazione superino l'importo di 300.- fr., l'Ustat ne informa anticipatamente il richiedente. In tal caso la prestazione deve essere richiesta per iscritto.
Anticipazione	Art. 6 In casi giustificati (ad esempio domicilio all'estero, morosità, ecc.), l'Ustat può esigere un'adeguata anticipazione.
Esenzione e riduzione delle tasse e spese	Art. 7 ¹ Sono concesse esenzioni o riduzioni delle tasse e delle spese a singoli utenti o a gruppi di utenti secondo quanto stabilito all'allegato 3. ² La consultazione, ossia l'utilizzazione del centro di documentazione statistica, è gratuita.
Citazione della fonte	Art. 8 Il destinatario dei dati statistici è tenuto a menzionare la fonte al momento della loro utilizzazione.
Entrata in vigore	Art. 9 Il presente decreto esecutivo è pubblicato, unitamente ai suoi allegati, nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore. Bellinzona, 1° aprile 1998

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **G. Buffi**

Il Cancelliere: **G. Gianella**

responsabile dell'evasione della richiesta, sulla base, non da ultimo, dei regolamenti finora in vigore su scala nazionale. Tuttavia, si è consapevoli che il calcolo dovrebbe andare oltre, se si volesse tenere conto della totalità dei costi associati ad una determinata prestazione (si pensi ad esempio al costo dei tempi-macchina).

Un elemento inoltre da non trascurare, che sta assumendo sempre maggiore importanza ma non ancora risolto, riguarda la **diffusione dell'informazione via Internet o banche-dati**. Qua-

li, in questi casi, e su quali basi, le tariffe applicabili e come procedere alla loro riscossione? A questi ed altri interrogativi dovremo poter rispondere a breve termine, data la velocità di diffusione dei nuovi sistemi di trasmissione delle informazioni.

Citiamo ancora, per concludere, l'aspetto legato alla **necessità di uniformare**, nella misura del possibile, l'**approccio alla tematica su scala nazionale** (cantoni e Confederazione). Per diversi motivi, tra cui l'esigenza di un trattamento omogeneo dell'uten-

Allegato 1

Tariffe delle tasse

Pubblicazioni

1. Stampati e supporti dati informatici L'elenco aggiornato dei prezzi delle pubblicazioni è disponibile presso l'Ustat.
Fr. -.50 per A4
Fr. 1.- per A3
2. Carte e rappresentazioni grafiche

Altre prestazioni di servizio

I lavori di ricerca, elaborazione, analisi e consulenza sono calcolati in base alla tariffa oraria secondo i seguenti parametri:

- Personale amministrativo: Fr. 40.- l'ora
Personale accademico: Fr. 70.- l'ora

Tempo di lavoro minimo per la fatturazione ½ ora

Consultazione (utilizzo del centro di documentazione statistica) gratuita

Prestazioni urgenti: supplemento di tassa fino ad un massimo del 50%.

Allegato 2

Tariffa delle spese

1. Fotocopie – eseguite dal richiedente A4: fr. 0,20
A3: fr. 0,30
– eseguite dal personale Ustat A4: fr. 0,40
A3: fr. 0,60
2. Tabulati A4: fr. 0,40
A3: fr. 0,60
3. Fax A4: fr. 1,00
A3: fr. 2,00
4. Supporti informatici (dischetti): Fr. 5.-
Per evitare la fatturazione, i dischetti possono essere forniti dal committente o restituiti dopo l'uso.
5. Tasse di recapito straordinarie in Svizzera Tariffe PTT o corriere
6. Porti o spese di comunicazione con l'estero Tariffe PTT o corriere
7. Costi di sollecitazione in caso di presa in prestito: 1. sollecito: fr. 5.-
2. sollecito: fr. 10.-

Allegato 3

Riduzioni ed esenzioni dalle tasse e dalle spese

Stampati a tariffa ridotta

Fotocopie, tabulati, fax: riduzione del 10% a partire dal 10. esemplare
riduzione del 20% a partire dal 30. esemplare.

Riduzioni ed esenzioni per gruppi di utenti

Gruppi di utenti	Percentuale di tasse / spese da riscuotere			
	Pubblicazioni	Fornitura di risultati statistici	Analisi speciali	Spese
Autorità federali	0	0	100	0
Autorità cantonali	50	0	100	0
Amministrazione federale	0	0	100	0
Amministrazione cantonale	0	0	100	0
Scuole cantonali	50	50	100	50
Scuole comunali	50	50	100	50
Docenti	50	50	100	50
Biblioteche/ Centri di documentazione	0	50	100	50
Studenti	50	50	100	50
Organi d'informazione	0	50	100	0
Biblioteche	0	50	100	0
Librerie	75	100	100	100

ca, ma chiede il pagamento delle proprie prestazioni agli altri utenti. Un ufficio regionale dovrebbe quindi valutare questo aspetto al momento della trasmissione ad altri di questi dati.

Le diffuse analisi in atto a livello delle procedure di lavoro e dei compiti del settore pubblico, stanno portando già oggi verso l'esigenza di rinnovo dei regolamenti in vigore.

Un gruppo intercantonale di uffici di statistica, del quale l'Ustat è membro, si sta chinando sull'argomento. Attualmente, **l'approfondimento della tematica è ancora agli inizi. A medio termine**, sulla base sia delle direttive generali che emanerà il Cantone nell'ambito della concretizzazione del progetto "Amministrazione 2000" nonché delle riflessioni dell'UST e dei vari uffici di statistica regionali, **disporremo di un quadro completo della materia**. Con una certa probabilità, quindi, in futuro l'attuale decreto esecutivo subirà delle modifiche.

Per il momento, preghiamo gli utenti di prendere atto delle direttive in esso previste, entrate in vigore già dallo scorso 1. aprile. ■

te, un ufficio cantonale è tenuto, nell'elaborazione delle sue normative, a prendere in considerazione le basi legali federali in vigore¹ nonché quelle degli altri cantoni.

Parte delle informazioni "grezze" da noi elaborate provengono tra l'altro da rilevamenti federali (si pensi soltanto ai censimenti esaustivi della popolazione e degli stabilimenti, per non citare che i più "voluminosi"). L'UST fornisce per il momento gratuitamente queste informazioni agli enti federali e agli uffici cantonali di statisti-

¹ Ordinanza sugli emolumenti per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione, del 30 giugno 1993